

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1836 del 27/03/2025
Oggetto	Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024, n. 127 <i>di</i> Impresa DE.MA. S.R.L. con impianto localizzato nel Comune di Ferrara, Località Casaglia, Via Eridano n. 39. Autorizzazione alla Modifica non sostanziale dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI e relativo aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3203 del 04/07/2019 adottate da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1919 del 27/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventisette MARZO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 42022/2024/MR/RM

OGGETTO: Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024, n. 127 – Impresa **DE.MA. S.R.L.** con impianto localizzato nel Comune di Ferrara, Località Casaglia, Via Eridano n. 39. Autorizzazione alla **Modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** e relativo aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3203 del 04/07/2019 adottate da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae - Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che in data 19.12.2024, con PEC acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/230695, è pervenuta, tramite il portale SUAPER, da parte dell'Impresa **DE.MA. S.R.L.** con sede legale nel Comune di Mesola loc. Bosco Mesola (FE) – via Gigliola n.202 e impianto in Comune di Ferrara, Località Casaglia, Via Eridano n. 39, l'istanza per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, n. DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3203 del 04/07/2019 adottate da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, e il relativo aggiornamento dell'atto medesimo che si rende necessario in seguito all'emanazione del Decreto 28/06/2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTA la DDG ARPAE ER n. 58/2024 del 6/06/2024 di rinnovo della convenzione (Regione Emilia-Romagna, ARPAE Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara) con la quale veniva delegato ad ARPAE l'esercizio delle funzioni ambientali residue di cui all'art. 1 comma 85 della Legge 56/2014, come consentito dall'art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015;

CONSIDERATO che:

- La Società **DE.MA. S.R.L.**, presso lo stabilimento ubicato in comune di Ferrara (FE), loc. Casaglia via Eridano n. 39, svolge attualmente attività di recupero di materiali inerti mediante frantumazione per le seguenti tipologie di cui al D.M. 5/02/98: 7.1 – 7.2 – 7.4 - 7.6 – 7.11;
- La Società in oggetto, è autorizzata con AUA DET-AMB- 2016-4639 del 22/11/2016, modificata dalla DET-AMB-2019-3203 del 4/07/2019 "Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi" adottate da Arpae, per l'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**;
- L'istanza riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'atto sopra richiamato, ai sensi del DM 127/2024 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- Con nota dello scrivente servizio PG/2025/0005761 del 13/01/2025 sono state richieste all'impresa chiarimenti e integrazioni in merito alla gestione dei rifiuti trattati presso l'impianto

con contestuale sospensione del procedimento amministrativo fino al 28/01/2025, data in cui sono state acquisite dette integrazioni al P.G. Arpae n. 16187;

- la ditta dichiara che intende rinunciare alla Tipologia 7.4 (*sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa*) per i codici EER: 101203 – 101206 – 101208, attualmente autorizzata per un quantitativo annuale pari a 10.000 tonnellate e istantaneo pari a 7.000 tonnellate, a favore della Tipologia 7.1 (*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*), attualmente autorizzata per un quantitativo annuo pari a 41.000 t e istantaneo pari a t 12.572, che passerebbe così ad un totale di 51.000 tonnellate annuali e 19.752 tonnellate istantanee;
- la ditta dichiara con l'istanza che la potenzialità giornaliera di trattamento non subirà modifiche e che intende rinunciare ai seguenti codici EER: 170802 – 170801 – 101203 – 101206 – 101208;
- i cumuli di rifiuti avranno un'altezza massima di 6 metri;
- trattandosi di modifica dell'atto in seguito ad un aggiornamento normativo relativo ai criteri definiti per l'ottenimento di EoW, la modifica è ritenuta non sostanziale;
- la ditta ha fornito, unitamente alla documentazione, il Piano di campionamento, le schede prodotto, il Manuale di gestione rifiuti e Eow, descrizione della formazione dei lotti, planimetria aggiornata;
- gli altri titoli ambientali compresi nell'AUA (Acqua, Rumore) rimangono invariati;
- relativamente al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*", per il quale era stata aggiornata l'AUA in base alle disposizioni di cui al D.M. 69/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" o quelle del D.M. n. 152/2022, si ritiene che debba essere applicato il DM 127/2024, trattandosi di attività di recupero di altri rifiuti compresi nell'all. 1 al DM 127/2024 (rif. Risposta ad Interpello della Provincia Autonoma di Trento al MASE prot. n 91980 del 6/06/2023);

DATO ATTO che l'impresa risulta regolarmente iscritta dal 03/06/2014 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa di cui all'art. 1 c. dal 52 al

57 della L.n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 (WHITE LIST) della Prefettura di Ferrara, Sezione 1 *“Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”*;;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, Determina Dirigenziale n. n. DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3203 del 04/07/2019 ;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DISPONE

l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3203 del 04/07/2019 adottate da Arpae-SAC Ferrara, per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla impresa **DE.MA. S.R.L.**, C.F e P.IVA 01216770386, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel comune di Mesola (FE), fraz. Bosco Mesola, via Gigliola n. 202 ed impianto in comune di Ferrara, Località Casaglia, Via Eridano n.39, come di seguito indicato:

Il paragrafo **A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** della n. DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3203 del 04/07/2019 viene sostituito dal seguente paragrafo A):

La planimetria di cui all'allegato **"A"** dell'atto n. DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3203 del 04/07/2019 , **è sostituita dalla planimetria riportata in calce al presente atto**;

La ditta è iscritta a Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del del D.Lgs. 152/06 e smi, e del DM 127 del 28/06/2024, per le seguenti Tipologie del DM 5/02/98 e smi:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

EER: 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107- 170904;

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di

frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

b) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 51.000, messa in riserva istantanea t 19.572;

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate.

EER: 010408 – 010410 - 010413

7.2.3 Attività di recupero:

f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 1.000, messa in riserva istantanea t 700;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.

EER: 170302

7.6.3 Attività di recupero:

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 15.000, messa in riserva istantanea t 8.150;

7.11 Tipologia: pietrisco tolto

EER: 170508

7.11.3. Attività di recupero

messa in riserva di rifiuti (R13) con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica (R4) e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero:

d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 3.000, messa in riserva istantanea t. 350

ed inoltre:

1. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
3. La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

Cessazione della qualifica di rifiuto

4. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati alle Tipologie 7.1, 7.2, 7.6 e 7.11 precedenti, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 e smi, e sono qualificati come "*aggregato recuperato*" se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3

del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;

- salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;

e qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

5. i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

6. i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

7. durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

8. il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3203 del 04/07/2019, alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato da questo Servizio, tramite PEC, all'Impresa **DE.MA. S.R.L.** e trasmesso, per conoscenza, al SUAP del Comune di Ferrara e ARPAE ST di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

Aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del D.M. 127/2024
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto
dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine
minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152/2006

COMMITTENTE : DE.MA SRL

Ubicazione Impianto: Via Eridano, 39

Località Casaglia – 44123 Ferrara (FE)

SCALA :

1:500

DATA :

27/01/2025

SICURIMPRESA AP S.R.L.

Via F.Sutter, 17
44124 – Ferrara (FE)
telefono 0532 – 898120
fax 0532 – 891018
info@sicurimpresa.it

TAVOLA :

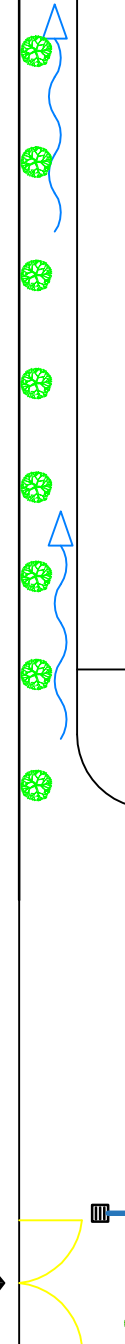
1



SICURIMPRESA AP SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA Ferrara • 44124 • Via F. Sutter 17 • **SEDE OPERATIVA** Mirandola • MO • 41037 • Viale A. Gramsci 339
P.IVA | C.F. 03819240361 • REA MO-420394 • Capitale sociale € 20.000,00 • PEC apconsulting.pec@legalmail.it
TEL. 0532 89 81 20 • info@sicurimpresa.it • www.sicurimpresa.it

INGRESSO
AREA AUTORIZZATA



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.